



Comune di Marcon
Città Metropolitana di Venezia

**SETTORE LL.PP.-PATRIMONIO
SERVIZIO PATRIMONIO**

**AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA,
INSTALLAZIONE, MANU-TENZIONE E GESTIONE DELLA SEGNALETICA RELATIVA
ALL'INFORMAZIONE INDUSTRIALE, ARTIGIANALE, COMMERCIALE E TURISTICA**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Costituisce oggetto della concessione l'assegnazione in uso di un complesso d'impianti attualmente destinati alla segnaletica industriale, artigianale, commerciale e turistica, di proprietà del Comune di Marcon, siti nel territorio comunale, ed identificati negli allegati "A" e "B".

Il servizio consiste nella gestione degli attuali impianti, comprese le relative "freccette", pannelli, tabelle pubblicitarie che costituiscono complessivamente la segnaletica per la pubblicità industriale, artigianale, commerciale e turistica delle ditte del territorio comunale e limitrofo, nonché delle transenne e di n. 2 (due) pensiline.

Gli impianti dati in gestione al concessionario nel loro complesso ed in tutte le loro parti sono di proprietà dell'Ente.

Gli impianti devono possedere le caratteristiche della segnaletica turistica e di territorio del vigente regolamento di esecuzione attuazione del codice della strada.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di installare sugli impianti la segnaletica relativa ad istituzioni o attività di pertinenza comunale o statale (es. municipio, scuole, centro civico, etc...).

Detti impianti sono collocati in posizione autonoma rispetto agli impianti segnaletici d'altro tipo e ciascun cliente/utente potrà disporre di una sola tabella su ciascun impianto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONCESSIONE - CONDIZIONI E MODALITA' ATTUATIVE

1. La concessione in uso degli impianti comprende in particolare lo svolgimento dei seguenti servizi ed oneri:

- a. la gestione in uso esclusivo degli impianti di proprietà del Comune esistenti alla data del 31/12/2016 (e dei due nuovi impianti che saranno eventualmente successivamente installati, nel periodo di vigenza contrattuale), identificati negli allegati "A" e "B" e consistenti in:
 - n. 54 impianti verticali, comprensivi di freccette, plinti, pali, pannelli, tabelle pubblicitarie;
 - n. 7 impianti di transenne parapetonali che comprendono complessivamente n. 113 elementi utilizzabili per l'installazione di un pannello pubblicitario delle misure di cm.100 x 70;

- n. 2 pensiline di attesa bus, comprendenti ciascuna un pannello pubblicitario che chiude la pensilina sul lato opposto al senso di marcia;
 - b. la fornitura di nuove frecce e pannelli pubblicitari, realizzati in conformità alla normativa vigente, su richiesta delle nuove ditte utenti, entro 30 giorni dalla richiesta stessa;
 - c. la manutenzione ordinaria e il mantenimento in sicurezza degli impianti pubblicitari, delle frecce, delle insegne e tutti gli altri materiali pubblicitari, al fine di consentirne la normale destinazione d'uso;
 - d. oltre a prevedere la fornitura di nuove frecce e pannelli, realizzati in conformità alla normativa vigente, su richiesta delle ditte utenti, la concessione prevede che il gestore provveda alla loro sostituzione in caso di necessità (danneggiamento, vetustà ecc.), entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa, ovvero dalla diretta verifica da parte del gestore, con l'obbligo di consegnare quelli rimossi al Servizio Manutenzione del Comune. Resta inteso che se l'intervento di straordinaria manutenzione è reso necessario a seguito di un danno cagionato da terzi, il gestore dovrà anticipare le spese di ripristino, con l'onere di rivalsa sul terzo responsabile, senza nulla a che pretendere dal Comune;
 - e. interventi puntuali di riordino della segnaletica esistente che l'Amministrazione si riserva eventualmente di chiedere nel periodo di durata contrattuale, nonché l'installazione di eventuali n. 2 nuovi impianti senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente e con tipologia in analogia a quelle preesistenti con adeguate strutture di ancoraggio al suolo che ne garantiscano la stabilità e sicurezza;
 - f. l'apposizione su ciascun impianto, a propria cura e spese, di una targhetta identificativa con numerazione progressiva ed estremi del gestore, secondo l'elaborato planimetrico che identifica la localizzazione degli impianti;
 - g. la riscossione diretta del canone dovuto dagli utenti al gestore per l'utilizzo dei diversi materiali pubblicitari e di informazione industriale, artigianale, commerciale e turistica, nonché comprensivo dei servizi resi all'utenza in termini di sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione ecc. specificati nel presente capitolato. L'ammontare di tali canoni è quello definito al successivo art. 4;
 - h. il pagamento al Comune del canone annuale di cui al successivo art. 5 del presente capitolato;
 - i. il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni al Comune o a ditta concessionaria del servizio riscossione individuata dal Comune medesimo, in applicazione delle leggi vigenti in materia;
 - j. il monitoraggio costante degli impianti e vigilanza in merito ad eventuali installazioni abusive;
 - k. trasmettere al Settore LL.PP.-Patrimonio del Comune, con cadenza almeno annuale ed entro il 31 dicembre di ciascun anno, una banca dati sempre aggiornata relativa alle ditte cui viene erogato il servizio, con indicazione dei loro dati identificativi e dell'ammontare del canone da ciascuna direttamente versato al gestore e dell'imposta sulla pubblicità. Alla scadenza del contratto il gestore dovrà produrre l'elaborato grafico fornito completo di ogni eventuale aggiornamento. Gli elaborati dovranno essere forniti in copia cartacea e su supporto informatico.
2. L'ubicazione delle strutture e degli impianti potrà essere modificata dal Comune per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o in caso di mutate esigenze di viabilità dovute a

variazioni degli strumenti urbanistici. Nulla può essere eccepito o preteso da gestore e l'eventuale spostamento delle strutture o degli impianti potrà essere affidato al gestore previa presentazione di apposito preventivo di spesa;

3. Il gestore si impegna a svolgere il servizio con diligenza, correttezza e puntualità, nel pieno rispetto delle leggi.
4. Il gestore si obbliga, altresì, a subentrare nei contratti in essere stipulati tra le ditte utenti del servizio ed il gestore uscente.

ART. 3 - DURATA CONTRATTUALE E TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'

Il contratto avrà validità dalla data del 01.01.2017 fino al 31.12.2021.

La concessione decorrerà dal 01.01.2017 anche nelle more della stipula del contratto.

Fermo restando che gli impianti dati in gestione al concessionario nel loro complesso ed in tutte le loro parti continueranno a rimanere di proprietà dell'Ente, alla scadenza naturale del contratto, ogni e qualsiasi nuovo materiale o elemento finalizzato al servizio di pubblicità e fornito dal gestore resterà in proprietà del comune, ivi compresi pannelli, frecce, tabelle, ecc. e non solo gli impianti e le strutture portanti.

ART. 4 – UTENZE E CANONE DA RISCOUTERE DALLE DITTE UTENTI

Il gestore dovrà provvedere alla riscossione diretta del canone dovuto dalle ditte utenti al gestore per l'utilizzo dei diversi materiali pubblicitari e di informazione industriale, artigianale, commerciale e turistica. L'ammontare di tale canone annuo è pari a:

- € 56,00= per freccia segnaletica indicativa (dimensione 125cm x 25cm),
- € 123,00= per lo spazio su transenna parapetonale (dimensione 100cm x 70cm),
- € 600,00= per lo spazio pensilina,

al netto dell'I.V.A. nella misura di legge, nonché al netto dell'imposta di pubblicità dovuta nei termini e nella modalità di cui al precedente art. 2, comma 1 lett. i).

Il canone di cui al presente articolo non sarà oggetto di revisione per l'intera durata contrattuale fatto salvo l'annuale aggiornamento ISTAT.

Il canone comprende la fornitura del materiale e tutti i servizi resi all'utenza in termini di sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione ecc. meglio specificati dagli articoli che precedono.

Il concessionario dovrà redigere dei contratti da stipularsi con gli utenti del servizio conformi ai principi contenuti nel presente Capitolato, ed esibirne copia al Comune entro 10 giorni dalla richiesta. La ditta non può stipulare contratti per l'installazione e manutenzione di tabelle che abbiano durata superiore a quella della presente concessione.

ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE

La ditta aggiudicataria dovrà versare al Comune un canone annuale pari al valore offerto in sede di gara entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno.

ART. 6 - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ED ONERI A CARICO DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria dovrà produrre entro 10 giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta del Comune tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto che dovrà avvenire entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla medesima richiesta.

In caso di ritardo, senza fornire alcuna adeguata giustificazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto e di affidare la concessione al secondo classificato.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante. Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico della ditta aggiudicataria. Fra tali oneri sono compresi i bolli per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, tassa e diritti secondo le leggi vigenti.

Sono a carico del concessionario tutti costi derivanti da quanto previsto dall'art. 2 e dalla gestione del servizio nel suo complesso.

Sono a carico della ditta tutti gli oneri derivanti dal rispetto delle norme sulla sicurezza e prevenzione contro gli infortuni.

L'importo contrattuale netto è determinato dal fatturato totale del concessionario stimato sulla base delle tariffe di canone attualmente vigenti ed introitate per l'anno 2016 quale ultimo anno di gestione ed applicate al numero di frecce e tabelle effettivamente in gestione, e quantificate, considerando un arrotondamento in 18.500,00 €. X 5 (anni) = 92.500,00 €.

Richiamati i precedenti articoli le parti rinunciano a qualsiasi revisione dei canoni sia per il Comune che per l'utenza per l'intera durata contrattuale.

La ditta concessionaria dovrà, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, indicare al Comune il nominativo di un referente a cui ci si potrà rivolgere per tutte le necessarie comunicazioni ed informazioni.

Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà consegnare tutti gli atti, i documenti, le banche dati ecc. utili all'efficiente espletamento del servizio, nonché riconsegnare gli impianti (con riferimento ad ogni loro componente) in perfetto stato d'uso.

ART. 7 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà costituire una cauzione definitiva secondo le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% dell'importo netto contrattuale. La cauzione, che verrà svincolata solo al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione del servizio ed in assenza di controversie, è prestata a garanzia di ogni adempimento del concessionario assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e qualsiasi inadempimento contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a prima e semplice richiesta scritta del Comune di Marcon.

Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il concessionario deve provvedere al suo reintegro entro 30 giorni.

In caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di risolvere il contratto. Resta salva per il Comune ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca della concessione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione.

ART. 8 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario risponde in proprio direttamente, anche per il fatto di propri dipendenti e collaboratori in genere, di qualsiasi eventuale danno arrecato a persone o cose derivanti dallo svolgimento del servizio.

A tal fine, il concessionario dovrà mantenere in vigore per tutta la durata della concessione e dimostrarne l'esistenza, di polizze assicurative per danni al proprio personale, per danni a terzi (persone e/o cose). Tali polizze dovranno prevedere adeguati massimali e normativa atti a garantire la completa copertura del rischio.

La ditta aggiudicataria dovrà dar prova di aver ottemperato a tale obbligo prima della stipula del contratto.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale dei lavoratori impiegati nella gestione del servizio di cui al presente Capitolato.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei confronti del personale comunque da essa funzionalmente dipendente, agli obblighi dell'assicurazione e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'impresa aggiudicataria sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose sia del comune che di terzi che risultassero causati dal personale dell'impresa stessa o dagli impianti avuti in assegnazione tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere. L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati o comunque indecorosi per l'intera durata contrattuale. L'impresa aggiudicataria si impegna a stipulare una polizza di assicurazione presso una primaria compagnia per la responsabilità civile verso terzi relativamente ai danni che gli impianti avuti in assegnazione o il personale dell'impresa stessa avessero a provocare a persone e/o cose.

Ai fini dei rischi legati all'interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. non essendo presenti lavoratori subordinati del Comune di Marcon nell'ambito delle aree interessate dagli interventi, non sono presenti addetti alle emergenze.

Non sono presenti nelle aree interessate dagli interventi particolari rischi di tipo igienico (rumore, chimico) originati dall'Ente committente.

I rischi di natura infortunistica e di sicurezza in generale cui sono sottoposti gli operatori delle ditte appaltatrici sono rischi che la ditta dovrà considerare. Il datore di lavoro provvederà all'applicazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione ed alla formazione ed informazione del proprio personale.

Non si ravvisano pertanto rischi di interferenza che potrebbero subire gli addetti del Comune essendo l'attività legata principalmente alla sorveglianza con sfasamenti spaziali o temporali.

In base alla considerazione di cui sopra, si evidenziano costi per la sicurezza da rischi di interferenza pari a 0,00 (zero/00) Euro.

L'effettuazione del sopralluogo da parte delle ditte concorrenti è facoltativo.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

E' ammesso il trasferimento del contratto solo in caso di fusione o trasformazione della società concessionaria, previa comunicazione al Comune. L'Ente appaltante, in tal caso, si riserva la facoltà

di recedere dal contratto nel caso la ditta subentrante non possenga i requisiti richiesti per partecipare alla concessione di tale servizio.

Il subappalto è ammesso nelle forme e nei modi stabiliti all'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e comunque limitatamente alla sostituzione e/o realizzazione di eventuali nuovi impianti

La Stazione appaltante non procede al pagamento diretto di eventuali subappaltatori.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Qualora l'impresa aggiudicataria non ottemperi agli obblighi assunti, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di eseguire gli interventi in amministrazione diretta o avvalersi dell'opera di altra ditta procedendo nei confronti della aggiudicataria inadempiente per il risarcimento dei danni materiali e/o morali subiti.

Il Comune potrà revocare il contratto di assegnazione in uso degli impianti comunali in caso di inadempimento anche di una sola clausola del presente contratto ed in caso di fallimento della ditta aggiudicataria.

E' fatto salvo il diritto di recesso dell'Ente Committente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal Comune al Concessionario, previa adozione di apposito provvedimento.

ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile, mediante semplice comunicazione di avvalersi della presente clausola fatta al concessionario inadempiente quando:

1. il concessionario non paghi il canone di concessione annuale entro 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, dal sollecito e comunque trascorsi 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, dalla data di scadenza stabilita dall'art. 5 del presente capitolato speciale.
2. la manutenzione ordinaria e il mantenimento in sicurezza degli impianti pubblicitari, delle frecce, delle insegne e tutti gli altri materiali pubblicitari non viene garantito secondo le regole dell'arte e secondo la normativa vigente in materia;
3. la sospensione del servizio avvenga senza giusta causa e senza giustificato motivo;
4. in caso di scioglimento o cessazione dell'impresa Concessionaria o quando questa fosse dichiarata fallita;
5. non reintegrazione della cauzione a seguito dell'incameramento parziale della cauzione in applicazione dell'art. 7 del presente capitolato;
6. in caso di cessione del contratto non autorizzata dal Comune;

ART. 13 FORO COMPETENTE

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Comune ed il Concessionario, sia durante il periodo della concessione sia al termine della stessa, quale ne sia la natura, saranno devolute all'autorità giudiziaria del foro di Venezia.

ART. 14 NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il concessionario, in quanto svolgerà un servizio per conto del Comune, sarà sottoposto alle norme previste in materia di tutela della privacy (D. Lgs. n. 196/03).

Il concessionario sarà, pertanto, nominato dall'Amministrazione Comunale Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti, detenuti e raccolti in virtù del servizio svolto. Il

trattamento dei dati personali da parte del concessionario dovrà avvenire secondo le disposizioni della legge vigente in materia.

E' fatto obbligo al concessionario di trattare i dati di cui verrà in possesso esclusivamente per lo svolgimento del servizio affidatogli e nei limiti degli obblighi e della durata contrattuale.

ART. 15 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il gestore deve adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm., pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c.

A tal fine, il gestore deve comunicare alle ditte gli estremi identificativi del conto corrente (*cd. "dedicato"*) sul quale le stesse effettueranno i pagamenti; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni successiva eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Il CIG verrà richiesto dal Comune all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ed esso dovrà essere indicato negli eventuali pagamenti fatti dal Comune al gestore, nella causale del bonifico bancario o postale.

ART. 16 OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, la ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il contratto, dichiara di non trovarsi nella condizione di aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Marcon che negli ultimi tre anni di servizio possano aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del suddetto Ente nei propri confronti. Si dichiara, altresì, consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituire dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni, nonché alle altre disposizioni speciali in materia.

Marcon, 8.9.2016

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP.-PATRIMONIO
arch. Stefania Liguori

documento firmato digitalmente
ex art. 21 d.lgs. n. 82/2005